

Risanamento terreni ex Petrolchimica: l'ente pubblico non deve pagare

Risposta del 14 ottobre 2019 all'interpellanza presentata il 30 settembre 2019 da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

LEPORI SERGI A. - L'interpellanza viene da molto lontano. Già negli anni Cinquanta, i sindaci dei Comuni di Gnosca, Arbedo, Claro, Cresciano e Moleno denunciavano i pericoli ambientali e sociali di un possibile insediamento sul territorio di Preonzo di un impianto dell'allora Salpa SA, diventata poi Petrolchimica SA. In realtà, senza ascoltare queste denunce più che giustificate, il Consiglio di Stato aveva concesso l'autorizzazione all'insediamento e ha continuato a concedere importanti sgravi fiscali affinché questa attività potesse continuare. Ora, come abbiamo potuto leggere anche sulla stampa, le conseguenze di tali attività si sono rivelate catastrofiche per il territorio e per la popolazione della regione e, più in generale, del Cantone. Si pone quindi la questione del risanamento dei terreni inquinati per anni dalla Petrolchimica per un costo di circa 20-25 milioni di franchi che dovrebbero essere in gran parte assunti dall'ente pubblico (Confederazione, Cantone e Comune di Bellinzona), mentre solo per il 20% dalla compagnia petrolifera Tamoil, diventata proprietaria della Petrolchimica, fallita nel 1996. Per quanto ci riguarda, riteniamo che il territorio e la popolazione del Cantone abbiano già pagato a sufficienza un prezzo molto alto dovuto alla presenza della Petrolchimica e vogliamo sapere dal Consiglio di Stato se intende pagare ancora o se non ritiene invece opportuno far pagare i diretti responsabili, quindi il gruppo Tamoil che, del resto, potrebbe farlo con grande entusiasmo, visto che sostiene di essere difensore del cosiddetto "sviluppo sostenibile".

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Premesso che è senz'altro condivisibile il concetto per cui il perturbatore debba essere chiamato alla cassa, vorrei ricordare che l'assunzione delle spese relative al risanamento di un sito contaminato è disciplinata dall'art. 32 d) della Legge federale sulla protezione dell'ambiente [LPAmb; 814.01]. Secondo tale norma, cpv. 1, «*chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare, risanare siti inquinati ne assume le spese*»; cpv. 2, «*se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo, le stesse sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento* [il cosiddetto "perturbatore per comportamento", nel nostro caso la ex Petrolchimica]. *Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito* [il cosiddetto "perturbatore per situazione"] *non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria*». Per inciso, si tratta di cinque fondi, uno di proprietà di una persona giuridica di diritto privato, gli altri del Comune di Bellinzona e del Patriziato di Preonzo. Cpv. 3: «*l'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi*». Cpv. 4: «*l'autorità* [in questo caso, il Cantone] *emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento*». A riguardo di questa norma, occorre tener presente che non esiste una responsabilità solidale fra i diversi perturbatori. Ciò significa che nei casi di risanamento in cui il "perturbatore per comportamento" non può essere chiamato a sostenere le spese, i costi di risanamento non possono semplicemente essere addossati al "perturbatore per situazione", rispettivamente agli altri perturbatori. I costi scoperti devono allora essere sostenuti dall'ente pubblico competente. E in questo caso, il Cantone, quale autorità competente, in ossequio all'Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti

contaminati [OTaRSi; RS 814.681], può richiedere alla Confederazione il risarcimento di una parte dei costi dello stesso fino al 40% dell'onere a suo carico.

Con questa premessa, la risposta alle domande poste è, innanzitutto, che la ripartizione delle spese di esame, sorveglianza e risanamento del sito è stabilita dal summenzionato art. 32 d) della LPAmb. Lo scrivente Consiglio di Stato non può fare altro che applicare i suoi disposti. In secondo luogo, la Petrolchimica SA è stata radiata dal Registro di commercio; i legami tra tale società e società ancora esistenti, e dunque la possibilità di identificare dei successori in diritto nella catena delle responsabilità sono attualmente in fase di verifica e approfondimento, ma non possono essere dati per scontati. Il Consiglio di Stato farà tutto il possibile per non far sopportare all'ente pubblico i costi di risanamento.

LEPORI SERGI A. - Ringrazio per la risposta e staremo a vedere se il Consiglio di Stato riuscirà a non far pagare il risanamento all'ente pubblico.

Soddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.